



COMUNE DI CALOSSO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29/2022

OGGETTO: Accordo per l'utilizzo congiunto di personale ex art. 14 CCNL 22.01.2004 con il Comune di Fontanile e autorizzazione ex art. 1 c. 557 L. 311/2004

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di giugno alle ore dodici e minuti quaranta, in CALOSSO ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita, la Giunta Comunale in presenza indossando la prescritta mascherina e rispettando le distanze previste durante l'emergenza Covid-19 con l'intervento dei Signori:

N	Cognome e Nome	Presente
1	MIGLIARDI Pier Francesco - Sindaco	Si
2	GRASSO Angelo - Assessore	Si
3	CONESE Sante - Assessore	Si

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale AVV. MICHELA PARISI FERRONI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

È presente il Responsabile del Settore Contabilità rag. Giuseppe Rabellino

Il dott. MIGLIARDI PIER FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della seduta e constatando il numero legale degli intervenuti, la dichiara aperta.

Ricordato come l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa sia legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite al raggiungimento degli obiettivi affidati che l'Amministrazione intende realizzare;

Preso atto che con nota prot. n.1638/2022 del 30.05.2022 il Comune di Fontanile ha richiesto di poter condividere il dott. Andrea Massimo Picone nell'ambito di rapporti di collaborazione al fine di far fronte a eccezionali e inattese carenze di personale

Richiamato l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: "*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari*";

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti;

Ribadito che il razionale impiego delle risorse umane sia un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

Visto il comma 124 art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che recita: "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.*";

Dato atto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede "*al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*";

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "*la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*";

Condiviso il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui "*la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti*", escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

Esaminato lo Schema di accordo ex art.15 Legge 241/90 e art 14 C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004 per l'utilizzazione congiunta e a tempo parziale di

personale dipendente da allegare alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima e ritenuto meritevole di approvazione in quanto rispondente agli intendimenti dell'Amministrazione;

Sentito l'intervento del Sindaco e preso atto che per le vie brevi il Comune di Fontanile ha palesato altresì la necessità di avvalersi del citato dipendente ex art. 1 c. 557 L. 311/04 e chiedeva conseguentemente l'autorizzazione dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 165/2001;

Letta la deliberazione n.109/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise che testualmente recita: *la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" (rectius ex art.14 del CCNL del 22/01/2004) e del c.d. "scavalco d'eccezione" (rectius ex art. 1 c. 557 L. 311/04).*

Rilevato che con la citata pronuncia la Corte ha ritenuto come, *anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, il Comune possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque "dipendente a tempo pieno di altro ente") le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza*

Considerato che l'incarico per cui è richiesta l'autorizzazione non contrasta con i fini perseguiti dall'Ente né determina situazioni di conflitto di interessi che potrebbero pregiudicare l'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente;

Ritenuta la propria competenza in quanto alla luce dell'assetto delle competenze definite dal D.Lgs. 267/00 spetta alla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con propria deliberazione, la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche la disciplina delle dotazioni organiche;

Visti:

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 7, comma 6, e 53, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 267/00;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali" ed in particolare l'art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2004 e la relativa dichiarazione congiunta n. 10 nonché l'art. 17 C.C.N.L. del 21.05.2018;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Contabilità ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Fontanile in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti;

di approvare l'accordo con il Comune di Fontanile per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 per 1 (una) ora settimanale interessando il dott. Andrea Massimo Picone dipendente del Comune di Calosso con qualifica di Istruttore

Direttivo Amministrativo cat. D, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima

di autorizzare il predetto a prestare attività ex art. 1 c. 557 L. 311/2004 nel limite massimo di 12 ore settimanali nei termini e con le modalità da definirsi con separato protocollo d'intesa e/o scambio di corrispondenza;

di autorizzare il Segretario Comunale alla sottoscrizione dei richiamati accordi e protocolli d'intesa/corrispondenza;

di mandare al Responsabile del Servizio Contabilità per i successivi adempimenti;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla rappresentanza sindacale per la dovuta informazione

Successivamente, ravvisata l'urgenza;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : MIGLIARDI Pier Francesco

Il Segretario Comunale
F.to : Avv. Michela Parisi Ferroni

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 170 Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal **14/06/2022** al **29/06/2022**.

Calosso, li 14/06/2022

Il Segretario Comunale
F.to : Avv. Michela Parisi Ferroni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L. 69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Calosso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si certifica che della presente deliberazione viene data comunicazione oggi 14/06/2022 ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.